



UNIONE EUROPEA



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA  
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE  
E DELLE FORESTE



REPUBBLICA ITALIANA

# LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE E GESTIONE DELLE RETTIFICHE FINANZIARIE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 10 E 99 DEL REG.(UE) 508/2014



**FEAMP**

PO 2014-2020  
Fondo europeo per gli  
affari marittimi e la pesca

**Aprile 2023**

<b>Documento</b>	LINEE GUIDA PER LA RILEVAZIONE, VALUTAZIONE E GESTIONE DELLE INFRAZIONI GRAVI
<b>Versione</b>	1
<b>Data</b>	Aprile 2023
<b>Approvazione</b>	Tavolo Istituzionale
<b>Programma Operativo</b>	CCI-N. 2014IT14MFOP001 Approvato in data 25/11/2015 con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2015) 8452 e modificato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2021) 6481final del 31.08.2021
<b>Firma Autorità di Gestione</b>	FRANCESCO SAVERIO ABATE – DIRETTORE GENERALE

# Indice

<b>GLOSSARIO .....</b>	<b>4</b>
<b>PREMESSA .....</b>	<b>5</b>
<b>CAPITOLO 1 - NORMATIVA .....</b>	<b>7</b>
1.1. Riferimenti normativi.....	7
1.2. Fattispecie previste dalla normativa vigente .....	8
<b>CAPITOLO 2 - OGGETTO, SISTEMA DI ALERT E SOGGETTI COINVOLTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE EX ART. 10 REG. (UE) N. 508/2014 .....</b>	<b>15</b>
2.1 Oggetto dell'accertamento delle infrazioni gravi.....	15
2.2 <i>Alert</i> - avviso delle pratiche oggetto dell'accertamento sul Sistema Informativo della Pesca e dell'Acquacoltura.....	15
2.3 Soggetti coinvolti - Commissione controlli <i>ex art.</i> 10 Reg. (UE) n. 508/2014 nominata dall'AdG o dagli OO.II./AdG. ....	16
<b>CAPITOLO 3 - PROCEDURE PER LA RILEVAZIONE, VALUTAZIONE, GESTIONE E APPLICAZIONE DELLE RETTIFICHE FINANZIARIE EX ART. 99 REG. (UE) N. 508/2014.....</b>	<b>17</b>
3.1 Procedura di rilevazione e valutazione delle infrazioni gravi - accertamento.....	17
3.1.1 Valutazione <i>ex art.</i> 10 Reg. (UE) 508/2014 par.1 lett. a), b) e c).....	17
3.1.2 Valutazione <i>ex art.</i> 10 Reg. (UE) 508/2014 par.1 lett. d).....	17
3.2 Procedura di gestione delle infrazioni gravi – Fase precontenziosa (contestazione e presentazione delle controdeduzioni) e ingiunzione.....	26
3.2.1 Ipotesi di sospensione del procedimento della rettifica finanziaria.....	26
3.2.2 Applicazione della rettifica finanziaria – Fase coattiva - Procedura di recupero .....	27
<b>CAPITOLO 4 - SEGNALAZIONE DELLE INFRAZIONI GRAVI ALL'OLAF – COMUNICAZIONE, DEROGHE, TERMINI, CHIUSURA – CANCELLAZIONE E RECUPERI – RITIRI CONTRIBUTI.....</b>	<b>29</b>
4.1 Obbligo di comunicazione degli stati Membri alla Commissione europea.....	29
4.2 I contenuti della comunicazione degli Stati Membri alla Commissione Europea qualora l'Infrazione grave costituisca un'irregolarità che lo Stato Membro deve comunicare alla Commissione europea.....	29
4.3 Deroghe all'obbligo di comunicazione degli Stati Membri alla Commissione europea .....	30
4.4 Termini per la segnalazione delle irregolarità e frodi .....	31
4.5 Check list e primo verbale amministrativo .....	31
4.6 Tempistica per la segnalazione delle infrazioni gravi, irregolarità e frodi.....	32
4.7 Chiusura e cancellazione dei casi di irregolarità e frodi .....	33
4.8 Recupero e Ritiri delle irregolarità e frodi .....	33
<b>CAPITOLO 5 - LE INFRAZIONI GRAVI E IL REGISTRO DEI CONTROLLI, DELLE IRREGOLARITÀ E DEI RECUPERI DI SIPA.....</b>	<b>35</b>
<b>CAPITOLO 6 - MODALITÀ DI ESTRAZIONE DEL CAMPIONE .....</b>	<b>36</b>
<b>RINVIO .....</b>	<b>38</b>

## GLOSSARIO

AdA	Autorità di <i>Audit</i>
AdC	Autorità di Certificazione
AdG	Autorità di Gestione
AFIS	<i>Anti-Fraud Information System</i>
CE	Commissione Europea
DR	Domanda di rimborso
FEAMP	Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca
IC	Importo concesso
IMS	<i>Irregularities Management System</i>
MIPAAF	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
OO.II.	Organismi Intermedi
OLAF	Ufficio europeo per la lotta antifrode ( <i>Office européen de Lutte Anti-Fraude</i> )
PACA	Accertamento Amministrativo o Giudiziario Primario ( <i>Primary Administrative or Judicial Finding</i> )
PO	Programma Operativo
RAAdG	Responsabile Autorità di Gestione per l'Organismo Intermedio
RDC	Regolamento disposizioni comuni - Reg. (UE) n. 1303/2013
UE	Unione Europea
SIPA	Sistema Italiano per la Pesca e l'Acquacoltura

## PREMESSA

Nell'ambito della programmazione 2014-2020, il Reg. (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi SIE (da qui per brevità RDC), all'articolo 143, rubricato "*Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri*", ai paragrafi 1 e 2, sancisce che è competenza degli Stati membri fare accertamenti sulle irregolarità, applicare le relative rettifiche finanziarie necessarie e, infine, procedere ai recuperi.

Le rettifiche finanziarie consistono in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico a un'operazione o un programma operativo.

Una volta determinata e applicata la rettifica finanziaria, l'Autorità di Gestione (di seguito AdG) inserirà le dovute annotazioni dell'importo di ogni singolo ritiro e/o recupero nei relativi bilanci di competenza nel periodo contabile di riferimento.

Nell'ambito del PO FEAMP 2014-2020, l'art. 99 del Reg. (UE) n. 508/2014 prevede che gli Stati membri effettuano rettifiche finanziarie se il beneficiario non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del Regolamento stesso, nello specifico se il beneficiario commette un'infrazione grave alle norme della PCP. Al paragrafo 2 dell'art. 99 è specificato che gli Stati membri stabiliscono l'ammontare della rettifica, che è quantificata tenendo conto della natura, della gravità, della durata e della ripetizione di illeciti da parte del beneficiario e dell'entità della partecipazione del FEAMP all'attività economica del beneficiario stesso.

In assenza di ulteriori disposizioni normative nell'ambito dei citati Regolamenti afferenti alle modalità di rideterminazione dell'importo, per definire le modalità operative che l'AdG deve adottare per procedere in tal senso si reputa possibile prendere come utile parametro di riferimento le previsioni normative relative alle rettifiche finanziarie applicate dalla Commissione nei confronti degli Stati membri.

In particolare, si fa riferimento all'art. 105 del sopra menzionato Regolamento, lì dove, al paragrafo 2, prevede che la Commissione stabilisce l'ammontare della rettifica tenendo conto della natura, della gravità, della durata e della ripetizione dell'inadempimento grave delle norme della PCP da parte dello Stato membro o del beneficiario e dell'entità della partecipazione del FEAMP all'attività economica del beneficiario in questione. La medesima norma, al paragrafo 3, prevede che "*... quando non è possibile quantificare con precisione l'importo delle spese connesse all'inadempimento delle norme della PCP da parte dello Stato membro, la Commissione applica una rettifica finanziaria su base forfettaria o per estrapolazione ...*".

Inoltre, l'art. 2 del Regolamento delegato (UE) n. 2015/1930, rubricato "*Criteri per stabilire il livello delle rettifiche finanziarie*" stabilisce una serie di criteri in base ai quali la Commissione determina il livello della rettifica finanziaria applicabile nei casi di inadempimento delle norme della PCP di cui all'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 508/2014:

- a) rilevanza del danno potenziale per le risorse biologiche marine risultante dall'inadempimento delle norme della PCP;
- b) frequenza dell'inadempimento delle norme della PCP;
- c) durata dell'inadempimento delle norme della PCP;
- d) azioni correttive adottate dallo Stato membro.

All'art. 3 del medesimo Regolamento, rubricato "*Criteri per applicare le rettifiche finanziarie*" è previsto che "*...le aliquote forfettarie della rettifica finanziaria di cui all'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 508/2014 ammontano al 2 %, 5 %, 10 %, 25 %, 50 % o 100 % del contributo dell'Unione assegnato alle pertinenti priorità dell'Unione, o alla parte corrispondente di tali priorità, nell'ambito del programma operativo dello Stato membro...*".

Lo scopo del presente documento è quello di definire delle Linee Guida per porre in essere le rettifiche finanziarie nell'ambito del PO FEAMP 2014-2020.

Il documento è strutturato nei seguenti cinque capitoli:

1. Il primo capitolo ricostruisce una mappatura dettagliata di tutte le fattispecie di infrazioni previste dalla normativa vigente.
2. Il secondo capitolo descrive il sistema di *alert*, ossia il monitoraggio delle pratiche da sottoporre a

controllo *ex art.* 10 Reg. (UE) n. 508/2014 sul Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura (d'ora in avanti per brevità solo SIPA), l'oggetto e i soggetti coinvolti nell'accertamento delle infrazioni gravi.

3. Il terzo capitolo declina le procedure di rilevazione, valutazione, gestione e applicazione della rettifica finanziaria e la gestione dell'infrazione. Nel dettaglio, si indica la procedura per l'accertamento della infrazione, le modalità di applicazione della relativa rettifica finanziaria e la gestione dell'infrazione alla stregua delle irregolarità.
4. Il quarto capitolo richiama le procedure relative all'obbligo di comunicazione all'Ufficio Europeo per la lotta antifrode (di seguito solo OLAF) della Commissione europea, i relativi requisiti della comunicazione, le deroghe, i termini, la chiusura delle segnalazioni, il recupero e i ritiri delle infrazioni gravi-irregolarità e frodi.
5. Il quinto capitolo rimanda alla funzione del sistema SIPA del "*Registro Unico dei controlli, delle Irregolarità e dei Recuperi*", l'applicativo che consente la gestione del registro delle Irregolarità e dei Recuperi delle pratiche del PO FEAMP 2014-2020.
6. L'ultimo capitolo, il sesto, descrive le modalità di estrazione del campione.

Gli adempimenti previsti dalle presenti Linee Guida dovranno essere attuati dall'AdG e dagli Organismi Intermedi (da qui per brevità OO.II.).

## CAPITOLO 1 - NORMATIVA

### 1.1. Riferimenti normativi

- Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;
- Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999;
- Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE)n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE)n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (regolamento disposizioni comuni o RDC) e relativi regolamenti delegati e di esecuzione;
- Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;
- Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e lenorme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Regolamento Delegato (UE) n. 288/2015 della Commissione, del 17 dicembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle domande;
- Regolamento Delegato (UE) n. 1930/2015 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda i criteri per stabilire il livello delle rettifiche finanziarie e per applicare rettifiche finanziarie forfettarie, e modifica il regolamento (CE) n. 665/2008;
- Direttiva (UE) n. 36/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI.
- Direttiva (UE) n. 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;

- Direttiva (UE) n. 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale;
- Decisione quadro n. 2002/475/GAI del 13 giugno 2002, Decisione quadro del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo;
- Decisione quadro n. 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato;
- Decisione quadro n. 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata;
- Legge del 24 novembre 1981, n. 689 recante “Modifiche al sistema penale” (Pubblicata nel Suppl. Ord. alla G.U. n. 329 del 30 novembre 1981), relativo alle sanzioni amministrative;
- Legge del 7 agosto 1990, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritti di accesso ai documenti amministrativi, (GU Serie Generale n.192 del 18-08-1990);
- Decreto Legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46, recante norme per il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337. (GU Serie Generale n.53 del 05-03-1999 - Suppl. Ordinario n. 45);
- Testo Coordinato del Decreto-legge del 30 settembre 2005, n. 203 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 230 del 3 ottobre 2005), coordinato con la legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248(in questo stesso supplemento ordinario - alla pag. 3), recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria». (GU Serie Generale n.281 del 02-12-2005 -Suppl. Ordinario n. 195);
- Decreto Legislativo del 9 gennaio 2012, n. 4, recante le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;
- Legge del 28 luglio 2016, n. 154, recante modifica al Decreto Legislativo del 9 gennaio 2012 n. 4, recante le misure per il riassetto della Normativa in materia di Pesca e Acquacoltura a norma dell'articolo 28 della Legge 4 giugno 2010 n. 96;
- Nota EGESIF, Decisione della Commissione, del 14 maggio 2019, n. C (2019) 3452 *final*, recante orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici;
- Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020 CCI-N. 2014IT14MFOP001, approvato in data 25/11/2015 con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2015) 8452 e modificato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2021) 6481final del 31.08.2021;
- Manuale delle Procedure e dei Controlli – Disposizioni Procedurali dell'Autorità di Gestione, del 6 giugno 2017;
- Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo dell'Autorità di Gestione (Si.Ge.Co.) a norma dell'art.72 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dell'art. 3 del Reg. di esecuzione (UE) n. 1011/2014, del 26 gennaio 2018.
- Linee guida sui controlli per la verifica della stabilità delle operazioni e metodologia di campionamento a valere sul Programma Operativo FEAMP 2014-2020 (vers. 2 – 8 ottobre 2018).
- Risposta della DG MARE al quesito posto dagli OO.II. e trasmesso dall'AdG con nota protocollo n. 044482 del 20/09/2022.

## 1.2. Fattispecie previste dalla normativa vigente

Con specifico riferimento alle rettifiche finanziarie di cui all'articolo 99 (Rettifiche finanziarie da parte degli Stati membri) del Regolamento (UE) n. 508/2014, lo stesso statuisce espressamente, al paragrafo 1, che “*Oltre alle rettifiche finanziarie di cui all'articolo 143 del regolamento (UE) n. 1303/2013, gli Stati membri procedono a rettifiche finanziarie se il beneficiario non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del presente regolamento*”.

Posto che l'AdG è, quindi, tenuta ad applicare rettifiche finanziarie nel caso in cui un beneficiario non rispetti gli obblighi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 508/2014 (“*Dopo la presentazione della domanda il beneficiario continua a rispettare le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), per tutto il periodo di attuazione dell'intervento e per un periodo di cinque anni dopo che è eseguito il pagamento finale a detto beneficiario*”), appare opportuno procedere preliminarmente a un esame della normativa comunitaria e nazionale relativa alle fattispecie di infrazioni previste dal paragrafo 1 dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014.

▪ **Disciplina ex art. 10 Reg. (UE) n. 508/2014**

Quale preconditione per l'ammissione ai benefici previsti dal FEAMP, l'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014, rubricato "*Ammissibilità delle domande*", al paragrafo 1 dispone che le domande presentate da un operatore non sono ammissibili al sostegno del FEAMP per un periodo di tempo determinato a norma del paragrafo 4 del medesimo articolo, se l'autorità competente ha accertato che l'operatore interessato:

- a) ha commesso un'infrazione grave a norma dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio o dell'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009;
- b) è stato associato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'articolo 40, paragrafo 3, del Reg. (CE) n. 1005/2008, o di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi dell'articolo 33 di tale regolamento;
- c) ha commesso una grave violazione delle norme della PCP, individuata come tale in altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio;
- d) ha commesso uno qualsiasi dei reati di cui agli articoli 3 e 4 della Direttiva n. 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell'ambiente, se la domanda riguarda il sostegno di cui al titolo V, capo II "*Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura*" del presente regolamento".

Il paragrafo 2 del citato art. 10 dispone che dopo la presentazione della domanda il beneficiario ha l'obbligo di continuare a rispettare le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), per tutto il periodo di attuazione dell'intervento e per un periodo di cinque anni dopo che è eseguito il pagamento finale a detto beneficiario.

Per quanto concerne, il periodo in cui verificare la commissione di un'infrazione grave che determina l'inammissibilità della domanda, l'art. 10, paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 508/2014 stabilisce "*È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 126 al fine di stabilire: a) il periodo di tempo di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo, che deve essere proporzionato alla natura, gravità, durata e reiterazione della grave infrazione o violazione o del reato e che deve essere della durata di almeno un anno; b) le date di inizio o fine del periodo di tempo di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo*".

L'art. 3 del Reg. (UE) n. 288/2015 che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle domande, al paragrafo 1 prevede che "*Qualora un'autorità competente abbia accertato che un operatore ha commesso un'infrazione grave ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 o dell'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, le domande di sostegno del FEAMP presentate da tale operatore sono inammissibili per un periodo di 12 mesi*".

L'art. 3 del Reg. (UE) n. 288/2015, al paragrafo 3 precisa che "*La data di inizio del periodo di inammissibilità è la data della prima decisione ufficiale da parte di un'autorità competente che determinache è stata commessa un'infrazione grave ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 o dell'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009. Ai fini del calcolo del periodo di inammissibilità sono prese in considerazione solo le infrazioni gravi commesse a partire dal 1 gennaio 2013 e per le quali è stata presa una decisione ai sensi del precedente comma a partire da tale data*".

Tanto detto, il dato testuale contenuto nel Reg. (UE) n. 508/2014 sul punto, condiziona chiaramente la decorrenza del termine di 12 mesi alla decisione ufficiale in merito all'infrazione da parte dell'autorità.

La prima decisione ufficiale può essere individuata nell'ordinanza ingiunzione emessa dal Capo del Compartimento Marittimo, quale primo provvedimento che acquista carattere di definitività, ovvero nella data in cui è avvenuto il pagamento della sanzione, qualora non sia stata notificata all'operatore un'ordinanza ingiunzione.

Pertanto, al momento della presentazione di una domanda di sostegno a valere sul FEAMP da parte di un operatore, deve essere verificato che il richiedente non abbia commesso le infrazioni di cui ai punti sopra esposti nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda stessa, con la conseguenza che se l'ordinanza ingiunzione ha una data che rientra nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda, la stessa deve essere considerata inammissibile.

Al contrario, infrazioni commesse in un periodo precedente ai dodici mesi, salva l'applicazione del citato art. 3, paragrafo 2, lett. c) del Reg. (UE) n. 288/2015, non rilevano ai fini dell'inammissibilità della domanda.

Si precisa che nei casi previsti dall'art. 3, paragrafo 2, lett. b) e c), la data da prendere in considerazione per verificare se l'infrazione è stata commessa nei 12 mesi dalla presentazione della domanda è quella relativa

all'ultima ordinanza ingiunzione che ha dato luogo all'applicazione di punti.

Si rappresenta, inoltre, che ai fini del calcolo del periodo di inammissibilità sono prese in considerazione solo le infrazioni gravi commesse a partire dal 1° gennaio 2013 come previsto dall'art. 3, paragrafo 3 del Reg. (UE) n. 288/2015.

▪ **Art. 10, paragrafo 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 508/2014: fattispecie ex art. 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008.**

L'art. 10, paragrafo 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 508/2014, opera un rinvio dinamico all'articolo 42 del Reg. (CE) n. 1005/2008, ai fini della determinazione dell'infrazione "grave"; è necessario, quindi, fare riferimento, *in primis*, a tale norma.

L'art. 42 del Reg. (CE) n. 1005 del 2008, afferma: "*Ai fini del presente regolamento, si intendono per «infrazioni gravi»: a) le attività che si configurano come pesca INN in conformità ai criteri stabiliti all'articolo 3 b) le operazioni commerciali direttamente collegate alla pesca INN, inclusi gli scambi o le importazioni di prodotti della pesca; c) la falsificazione di documenti di cui al presente regolamento o l'uso di documenti falsi o non validi*".

Per pesca INN si intende, a mente dell'art. 2 del Reg. (CE) 1005/2008, la pesca illegale, non dichiarata o non regolamentata.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 del Reg. (CE) n. 1005/2008 si presume che un peschereccio sia impegnato nella pesca INN se risulta che, in violazione delle misure di conservazione e di gestione applicabili nella zona in cui ha esercitato tali attività:

- a) ha pescato senza essere in possesso di una licenza, di un'autorizzazione o di un permesso in corso di validità, rilasciato dallo Stato di bandiera o dallo Stato costiero competente; oppure
- b) non ha rispettato gli obblighi in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e dei dati connessi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite, o le notifiche preventive di cui all'articolo 6; oppure
- c) ha pescato in una zona di divieto, durante un periodo di divieto, senza disporre di un contingente o dopo aver esaurito il contingente o al di là della profondità consentita; oppure
- d) ha praticato la pesca diretta di uno stock per il quale essa è stata sospesa o vietata; oppure
- e) ha utilizzato attrezzi da pesca non autorizzati o non conformi; oppure
- f) ha falsificato o occultato le sue marcature, la sua identità o la sua immatricolazione; oppure
- g) ha occultato, manomesso o eliminato elementi di prova relativi a un'indagine; oppure
- h) ha ostacolato l'attività dei funzionari nell'esercizio delle loro funzioni di controllo del rispetto delle vigenti misure di conservazione e di gestione o quella degli osservatori nell'esercizio delle loro funzioni di sorveglianza del rispetto delle norme comunitarie applicabili; oppure
- i) ha imbarcato, trasbordato o sbarcato pesci di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore; oppure
- j) ha effettuato trasbordi o partecipato a operazioni di pesca congiunte con pescherecci sorpresi a esercitare pesca INN ai sensi del presente regolamento, in particolare con quelli incluse nell'elencocomunitario delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale per la pesca, o ha prestato assistenza o fornito tali navi; oppure
- k) ha esercitato, nella zona di competenza di un'organizzazione regionale per la pesca, attività di pesca non conformi alle misure di conservazione e di gestione di tale organizzazione, o che violano tali misure, e batte bandiera di uno Stato che non è parte di tale organizzazione o non coopera con essa come stabilito da tale organizzazione; oppure
- l) è privo di nazionalità ed è quindi una nave senza bandiera, ai sensi del diritto internazionale.

Il paragrafo 2 dell'art. 42 del Reg. (CE) n. 1005/2008 rimette l'accertamento in concreto della gravità di tale violazione alla valutazione dell'Autorità competente dello Stato Membro che deve tener conto dei criteri previsti dall'art. 3, paragrafo 2 del medesimo regolamento, quali: "*il danno arrecato; il suo valore; la portata dell'infrazione ed il suo ripetersi*".

▪ **Art. 10, paragrafo 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 508/2014: fattispecie ex art. 90 del Reg. (CE) n. 1224/2009**

L'art. 90 del Reg. (CE) n. 1224/2009, prevede che oltre all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008, siano considerate infrazioni gravi anche le seguenti attività, in funzione della gravità dell'infrazione in questione che

è determinata dall'autorità competente dello Stato membro tenendo conto di criteri quali la natura del danno arrecato, il suo valore, la situazione economica del trasgressore e la portata dell'infrazione o la sua reiterazione:

- a) la mancata trasmissione di una dichiarazione di sbarco di una nota di vendita quando lo sbarco della cattura ha avuto luogo nel porto di un paese terzo;
- b) la manomissione di un motore al fine di aumentarne la potenza al di là della potenza massima continua indicata nel certificato del motore;
- c) mancato sbarco di specie soggette a un contingente catturate nell'ambito di un'operazione di pesca, a meno che tale sbarco non sia contrario agli obblighi previsti nelle norme della politica comune della pesca per il tipo di pesca o le zone di pesca cui tali norme sono applicabili.

▪ **Fattispecie previste dal D. Lgs. n. 4/2012**

L'art. 125, paragrafo 1, lett. a), del Reg. di esecuzione (UE) n. 404/2011 stabilisce che ogni Stato membro è tenuto ad istituire un sistema per l'assegnazione di punti per le infrazioni gravi di cui all'art. 92, paragrafo 1, del Reg. (CE) 1224/2009 a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1005/2008, in base al quale la commissione di un'infrazione alle norme della politica comune della pesca dà luogo all'assegnazione di un numero adeguato di punti al titolare della licenza di pesca.

Fermo restando, quindi, quanto previsto dalle norme comunitarie, a livello nazionale, deve farsi riferimento all'art. 14 del D. Lgs. n. 4/2012 e ss.mm.ii., il quale dispone che *“È istituito il sistema di punti per infrazioni gravi di cui all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, ed agli articoli 125 e seguenti del regolamento (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011. Costituiscono infrazioni gravi le contravvenzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e e), e gli illeciti amministrativi di cui all'articolo 10, commi 1, lettere a), b), d), g), h), n), o), p), q), r), s), t) e aa), 2, lettere a) e b) e 4”*.

Nello specifico, l'art. 7, comma 1, lett. a) e lett. e), del D. Lgs. n. 4/2012 prevede che *“Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di: a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente; (... ) e) esercitare la pesca in acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione regionale per la pesca, violandone le misure di conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati membri di detta organizzazione”*.

L'art. 10, comma 1 del D. Lgs. n. 4/2012 dispone, inoltre, che: *“Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di: a) effettuare la pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, senza essere in possesso di una licenza di pesca in corso di validità o di un'autorizzazione in corso di validità; b) pescare in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti; (...); d) pescare direttamente stock ittici per i quali la pesca è sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi; g) pescare direttamente uno stock ittico per il quale è previsto un contingente di cattura, senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il medesimo è andato esaurito; h) pescare con attrezzi o strumenti vietati dalle normative europea e nazionale o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza la necessaria autorizzazione o in difformità da questa; (... ) n) falsificare, occultare od omettere la marcatura, l'identità o i contrassegni di individuazione dell'unità da pesca, ovvero, dove previsto, degli attrezzi da pesca; o) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite; p) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a stock oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dalle acque mediterranee; q) effettuare operazioni di trasbordo o partecipare a operazioni di pesca congiunte con pescherecci sorpresi ad esercitare pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, in particolare con quelli inclusi nell'elenco dell'Unione delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale per la pesca, o effettuare prestazione di assistenza o rifornimento a tali navi; r) utilizzare un peschereccio privo di nazionalità e quindi da considerare nave senza bandiera ai sensi del diritto vigente; s) occultare, manomettere o eliminare elementi di prova relativi a un'indagine posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti; t) intralciare l'attività posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi*

*deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti; (...) aa) violare le prescrizioni delle normative europea e nazionale vigenti in materia di obbligo di sbarco”.*

Il comma 2 del medesimo articolo dispone che *“Fatte salve le specie ittiche soggette all'obbligo di sbarco ai sensi delle normative europee e nazionali vigenti, è fatto divieto di: a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente; b) trasportare, commercializzare e somministrare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente”.*

Infine, il comma 4 del citato art. 10 prevede che *“In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, è fatto divieto di trasportarne e commercializzarne gli esemplari al fine del consumo umano diretto”.*

A livello nazionale, pertanto, il D. Lgs. n. 4/2012 nel dare attuazione agli obblighi sanciti dalla normativa comunitaria, ha stabilito quali siano in concreto le condotte da ritenersi gravi in virtù di quanto stabilito in astratto dal combinato disposto degli artt. 3 e 42 del Reg. (CE) n. 1005/2008.

Si precisa che il numero di punti assegnato all'armatore per le infrazioni gravi sopra indicate è riportato nell'Allegato I al D. Lgs. n. 4/2012 mentre le infrazioni gravi di cui all'art. 90, paragrafo 1 del Reg. (CE)

n. 1224/2009 non generano punti sul titolo abilitativo alla pesca.

Entrambe le tipologie di infrazioni rendono, tuttavia, inammissibile la domanda presentata dall'operatore.

Al fine di garantire che l'inammissibilità delle domande di sostegno del FEAMP trasmesse dagli operatori sia conforme al principio di proporzionalità, è opportuno basare il calcolo del periodo di inammissibilità sul sistema esistente di assegnazione di punti per determinate infrazioni gravi previsto all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1224/2009 nonché all'articolo 126 e all'allegato XXX del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione.

Nei casi eccezionali elencati ai punti 1, 2 e 5 dell'allegato XXX del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, la data di inizio dell'applicazione e il calcolo del periodo di inammissibilità dovrebbero essere definiti con riferimento all'articolo 126, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011. Poiché le disposizioni del FEAMP si applicano a partire dal 1 gennaio 2014, al fine di garantire la proporzionalità e la certezza del diritto, i punti per le infrazioni gravi elencate ai punti 1, 2, e 5 dell'allegato XXX del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 dovrebbero essere presi in considerazione ai fini del calcolo del periodo di inammissibilità solo se sono stati assegnati a partire dal 1 gennaio 2013.

#### ▪ **Art. 10, paragrafo 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 508/2014: fattispecie di deroga**

Con specifico riferimento ai casi di inammissibilità previsti dall'articolo 10, paragrafo 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 508/2014, si precisa che le uniche fattispecie di deroga sono contemplate dall'art. 3, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 288/2015, il quale prevede che *“In deroga al paragrafo 1, se uno Stato membro, in applicazione dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1005/2008 assegna punti di infrazione per le infrazioni gravi elencate ai punti 1, 2 e 5 dell'allegato XXX del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, si applicano le seguenti norme:*

- a) *se i punti di infrazione accumulati da un operatore con riguardo a un peschereccio restano inferiori a 9, le domande di sostegno del FEAMP di tale operatore sono ammissibili;*
- b) *se il numero di punti di infrazione accumulati da un operatore con riguardo a un peschereccio è pari a 9, il periodo di inammissibilità è di 12 mesi;*
- c) *ogni punto di infrazione assegnato a un operatore con riguardo a un peschereccio in aggiunta ai punti accumulati di cui alla lettera b) comporta un periodo di inammissibilità supplementare di un mese”.*

Le infrazioni gravi elencate ai punti 1, 2 e 5 dell'allegato XXX del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 corrispondono a quelle di cui all'art. 10, comma 1, lett. o), p) e h) e all'art. 7, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 4/2012.

Dall'applicazione dell'art. 3, paragrafo 2, lett. a) del Reg. (UE) n. 288/2015, discende, pertanto, che nel caso in cui un operatore abbia commesso infrazioni di cui all'art. 10, comma 1, lett. o), p), h) e art. 7, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 4/2012, se i punti di infrazione accumulati restano inferiori a 9, le domande di sostegno del FEAMP

di tale operatore sono ammissibili.

Inoltre, l'art. 3, paragrafo 2, lett. b) del Reg. (UE) n. 288/2015, sempre nel caso in cui un operatore abbia commesso infrazioni cui all'art. 10, comma 1, lett. o), p), h) e art. 7, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 4/2012, precisa che se il numero di punti di infrazione accumulati da un operatore con riguardo a un peschereccio è pari a 9, il periodo di inammissibilità è di 12 mesi.

Tali precisazioni, relative solo alle fattispecie di cui all'art. 10, comma 1, lett. o), h) e comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 4/2012, si spiegano considerando che in tutti gli altri casi di infrazioni gravi, l'inammissibilità si verifica a prescindere dal numero di punti che vengono applicati.

L'art. 3, paragrafo 2, lett. c) del Reg. (UE) n. 288/2015, infine, prevede che ogni punto di infrazione assegnato ad un operatore dopo i 9 aumenta il periodo in cui verificare se sussiste la causa di inammissibilità di un mese in più.

▪ **Art. 10, paragrafo 1, lett. b) del Reg. (UE) n. 508/2014: fattispecie ex art. 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008.**

Al punto b) dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014, è prevista l'inammissibilità a finanziamento delle domande presentate da operatori il cui peschereccio è incluso nell'elenco unionale dei pescherecci INN (ovvero i pescherecci che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata) ai sensi dell'art. 40, paragrafo 3 del Reg. (CE) 1005/2008.

Il primo elenco UE delle navi INN è stato stabilito dal Reg. (UE) n. 468/2010 della Commissione e successivamente modificato dai Regolamenti di esecuzione (UE) n. 724/2011, n. 1234/2012 e n. 672/2013. Ad oggi, l'elenco in vigore è quello inserito nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 137/2014 e, nello specifico, non vi figurano imbarcazioni battenti bandiera italiana.

▪ **Art. 10, paragrafo 1, lett. c) del Reg. (UE) n. 508/2014: fattispecie ex art. 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008.**

Il combinato disposto dell'art. 10, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 508/2014 prevede che il beneficiario, a pena di quanto infra rappresentato, non debba, per i 5 anni successivi al pagamento finale, commettere una grave violazione delle norme della PCP, individuata come tale in altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

La PCP è declinata nel Reg. (UE) 1380/2013, il quale espressamente richiama la Direttiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino, la quale declina le strategie per la tutela della biodiversità e degli ecosistemi acquatici.

Il Legislatore, in ragione dell'obiettivo della PCP (cfr. art. 2, par. 1, e par. 5, lett. j del Reg. UE 1380/2013) di garantire che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine, in coerenza con la normativa ambientale dell'Unione (con particolare riferimento all'obiettivo di conseguire il buono stato ecologico), ha declinato quanto previsto dal citato art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 nel D. Lgs. 09 gennaio 2012, n. 4, il quale individua le condotte previste dall'art. 7, lettere b), c) e d) come reati contravvenzionali:

- b) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplosive, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici;
- c) raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici intorpiditi, storditi o uccisi con le modalità di cui alla lettera b);
- d) pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati. Allo stesso divieto sono sottoposte le unità non battenti bandiera italiana che pescano nelle acque sottoposte alla sovranità della Repubblica italiana.

Tali reati costituiscono dunque violazioni rilevanti ai fini dell'obbligo di cui all'art. 10, paragrafo 2, del Reg. UE 508/2014.

Inoltre, attesa la clausola di riserva contenuta nell'art. 8 del D. Lgs. 09 gennaio 2012, n. 4, devono considerarsi violazioni della PCP i reati introdotti nel codice penale con la Legge 22 maggio 2015, n. 68.

▪ **Art. 10, paragrafo 1, lett. d) del Reg. (UE) n. 508/2014:**

In relazione al punto d) del suddetto articolo, si rileva che l'applicabilità dello stesso è limitata alle domande presentate a valere sulle misure del FEAMP relative al Titolo V, Capo II, del Reg (UE) 508/2014 “*Sviluppo sostenibile dell’acquacoltura*”.

Il citato art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 prevede la non ammissibilità delle domande presentate al sostegno del FEAMP qualora l’operatore abbia commesso uno dei reati indicati dalla Direttiva 2008/99/CE. Gli artt. 3 e 4 della predetta Direttiva stabiliscono che costituiscono reati, l’aver commesso o, comunque, il favoreggiamento e l’istigazione a commettere intenzionalmente le seguenti attività<sup>1</sup>:

- a) lo scarico, l’emissione o l’immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
- b) la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti, comprese la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura nonché l’attività effettuata in quanto commerciante o intermediario (gestione dei rifiuti), che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora.
- c) la spedizione di rifiuti, qualora tale attività rientri nell’ambito dell’articolo 2, paragrafo 35, del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, e sia effettuata in quantità non trascurabile in un’unica spedizione o in più spedizioni che risultino fra di loro connesse;
- d) l’esercizio di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nelle quali siano depositate o utilizzate sostanze o preparazioni pericolose che provochi o possa provocare, all’esterno dell’impianto, il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
- e) la produzione, la lavorazione, il trattamento, l’uso, la conservazione, il deposito, il trasporto, l’importazione, l’esportazione e lo smaltimento di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
- f) l’uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;
- g) il commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o di parti di esse o di prodotti derivati, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;
- h) qualsiasi azione che provochi il significativo deterioramento di un habitat all’interno di un sito protetto;
- i) la produzione, l’importazione, l’esportazione, l’immissione sul mercato o l’uso di sostanze che riducono lo strato di ozono.

<sup>1</sup> 1 Si segnalano di seguito le declinazioni nazionali della Direttiva: Legge n. 68 del 22 maggio 2015, D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006; D.Lgs. n. 231 dell’8 giugno 2001, Legge 394 del 6 dicembre 1991, art. 30, Legge n. 150 del 7 febbraio 1992

## **CAPITOLO 2 - OGGETTO, SISTEMA DI ALERT E SOGGETTI COINVOLTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE EX ART. 10 REG. (UE) N. 508/2014**

### **2.1 Oggetto dell'accertamento delle infrazioni gravi**

L'applicazione dell'art. 10, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 508/2014 non comporta l'inammissibilità della domanda per la quale è intervenuto il pagamento, bensì la necessità di attivare le procedure per il recupero del contributo corrisposto, ai sensi dell'art. 99, paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 508/2014, il quale dispone che *“Oltre alle rettifiche finanziarie di cui all'articolo 143 del regolamento (UE) n. 1303/2013, gli Stati membri procedono a rettifiche finanziarie se il beneficiario non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del presente regolamento”*.

Oggetto del controllo delle verifiche ex art. 10, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 508/2014 sono tutte le operazioni, del PO FEAMP 2014-2020 che hanno ricevuto *“...il pagamento finale...”*, che corrisponde alla data del mandato di pagamento dell'AdG/RAdG nei confronti del beneficiario e/o del soggetto attuatore finale (cfr capitolo 6). I beneficiari dei contributi e/o il soggetto attuatore, infatti, come sopra descritto, devono mantenere, nel quinquennio successivo alla concessione della misura di sostegno, le *“...condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d) ...”*. La procedura di campionamento è descritta al Capitolo 6. Il sorteggio delle operazioni per la individuazione dei beneficiari da assoggettare a verifica è svolto annualmente.

Si precisa, per quanto riguarda le infrazioni gravi elencate ai punti 1, 2 e 5 dell'allegato XXX del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 che corrispondono a quelle di cui all'art. 10, comma 1, lett. o), p), h) e all'art. 7, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 4/2012, che l'applicazione del paragrafo 2 dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 comporta la necessità di procedere al recupero del contributo qualora:

- nell'ipotesi di infrazioni in deroga commesse con il medesimo motopeschereccio (nel periodo di cinque anni dal pagamento finale al beneficiario e/o al soggetto attuatore), i punti accumulati siano superiori a 9;
- nell'ipotesi di infrazioni in deroga commesse con altro o altri motopescherecci (nel periodo di cinque anni dal pagamento finale al beneficiario e/o al soggetto attuatore), il numero medio di punti di infrazione assegnati per peschereccio posseduto o controllato dall'operatore sia pari o superiore a 7, ai sensi dell'art. 6 del Reg. (UE) n. 288/2015.

Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento delegato 288/2015 se un operatore possiede o controlla più di un peschereccio il periodo di inammissibilità delle sue domande al FEAMP è determinato per singolo peschereccio tuttavia le sue domande sono inammissibili se:

- le domande relative a oltre la metà dei pescherecci posseduti o controllati da tale operatore sono inammissibili ai sensi degli articoli 3 e 4;
- nel caso di infrazioni gravi a norma dell'articolo 42 paragrafo 1 lettera a) del reg. 1005/2008 il numero medio di punti di infrazione assegnati per peschereccio posseduto o controllato dall'operatore è pari o superiore a 7 punti.

All'esito dei controlli, pertanto, possono verificarsi le seguenti ipotesi:

1. non viene rilevata alcuna infrazione grave;
2. l'infrazione grave viene rilevata dopo il pagamento del contributo ma prima della certificazione della spesa da parte dell'AdC;
3. l'infrazione grave viene rilevata dopo il pagamento del contributo e dopo la certificazione della spesa da parte dell'AdC.

All'eventuale esito negativo seguiranno le procedure di recupero e le comunicazioni alle competenti autorità, in base alle fattispecie elencate, come dettagliato nei successivi capitoli.

### **2.2 Alert - avviso delle pratiche oggetto dell'accertamento sul Sistema Informativo della Pesca e dell'Acquacoltura**

In uno spazio dedicato, il sistema fornisce l'elenco delle operazioni da campionare per le verifiche da svolgersi (cfr capitolo 6).

### **2.3 Soggetti coinvolti - Commissione controlli *ex art. 10* Reg. (UE) n. 508/2014 nominata dall'AdG o dagli OO.II./AdG.**

Al fine di rilevare le infrazioni gravi di cui all'art. 10, par. 2, Reg. (UE) n. 508/2014 e applicare le relative rettifiche finanziarie, potrà essere istituita una Commissione di controllo, denominata Commissione controlli *ex art. 10*, par. 2, Reg. (UE) n. 508/2014; ciascun organismo intermedio potrà comunque assegnare i controlli secondo proprio atto organizzativo.

La Commissione effettua i controlli succitati in attuazione dell'art.10, paragrafo 2, Reg. (UE) n. 508/2014.

La Commissione, con cadenza annuale, sulla base delle operazioni selezionate (cfr. capitolo 6) valuta la persistenza di tutte le condizioni previste dall'articolo 10, paragrafo 1.

Sulla scheda (schermata) "Controlli *ex art. 10*" su SIPA, a seguito della rilevazione automatica del sistema di *alert*, vi sono elencate le pratiche campionate che la Commissione deve valutare con l'ausilio di una *check list* denominata "*check list di controllo del rispetto delle condizioni di quanto previsto dall'art. 10 Reg. (UE) n. 508/2014*" dove sono inserite le fattispecie, i punti di verifica e il punteggio (cfr. capitolo 3).

Una volta analizzati i punti di controllo e assegnato il punteggio, secondo un sistema prestabilito e illustrato di seguito, la Commissione delibera la percentuale di rettifica da applicare.

La Commissione, ove istituita, è composta da almeno tre membri dei quali un dirigente con funzioni di Presidente, in base ai rispettivi organigrammi e funzionigrammi.

## **CAPITOLO 3 - PROCEDURE PER LA RILEVAZIONE, VALUTAZIONE, GESTIONE E APPLICAZIONE DELLE RETTIFICHE FINANZIARIE EX ART. 99 REG. (UE) N. 508/2014**

### **3.1 Procedura di rilevazione e valutazione delle infrazioni gravi - accertamento**

I dati necessari per la valutazione delle infrazioni sono contenuti in SIPA, sul quale sono attivate funzionalità per il calcolo dell'eventuale rettifica da effettuare e per la compilazione della relativa *check list*.

Per poter rilevare le rettifiche finanziarie è necessario attuare la procedura di seguito descritta.

Si esamina la permanenza delle condizioni di cui all'art. 10 Reg. (UE) n. 508/2015 con l'ausilio di una *check list*, denominata *check list di controllo del rispetto delle condizioni di quanto previsto dall'art. 10 Reg. (UE) n. 508/2014* e delle funzionalità implementate a SIPA, dove sono contenute tutte le fattispecie di infrazione grave, violazioni e/o reati sanzionabili (cfr. Capitolo 1. Fattispecie normativa) e i criteri per poterle valutare di seguito indicati: natura dell'infrazione, gravità, durata, reiterazione, entità del contributo FEAMP erogato.

In seguito alla valutazione *ad hoc*, si procederà all'applicazione del punteggio e quindi alla rettifica finanziaria secondo le percentuali stabilite dalla normativa europea.

#### **3.1.1 Valutazione ex art.10 Reg. (UE) 508/2014 par.1 lett. a), b) e c)**

La sopra citata Commissione, ovvero il soggetto preposto ai controlli ex art. 10 Reg. (UE) n. 508/2014, per poter applicare le rettifiche finanziarie dovrà valutare tutte le infrazioni gravi attraverso una *check list* in cui sono declinate le fattispecie e i criteri di proporzionalità stabiliti dall'art. 99 del Reg. (UE) 508/2014.

Per quanto concerne le fattispecie di cui al D.lgs. n. 4/2012, con l'ausilio delle informazioni presenti a SIPA, si riscontreranno:

- la **natura** dell'infrazione grave, cioè se questa è un reato ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs. n. 4/2012 o un illecito amministrativo ai sensi dell'articolo 10 del medesimo D.lgs. n. 4/2012 (tabella 5);
- la **gravità** dell'infrazione, secondo quanto definito dall'articolo 14 par. 2 del D.lgs. n. 4/2012 (tabella 2);
- la **durata** (tabella 3);
- la **ripetizione** dell'infrazione grave nel tempo (tabella 1);
- l'**entità** del contributo FEAMP erogato (tabella 4).

Una volta indentificati gli elementi sopra descritti, con l'ausilio di SIPA, sarà determinato un punteggio che indicherà la percentuale di rettifica finanziaria da apportare per l'infrazione grave rilevata (tabella 6).

Il sistema di punteggio è stato implementato nel rispetto della normativa vigente, soprattutto, tenendo conto di quanto indicato dal D.lgs. n. 4/2012.

#### **3.1.2 Valutazione ex art.10 Reg. (UE) 508/2014 par.1 lett. d)**

In merito alle fattispecie previste dall'art. 10, paragrafo 1, lett. d) del Reg. (UE) n. 508/2014, per le quali a livello nazionale non è previsto un sistema di punteggio, ma che costituiscono reati in materia di delitti contro l'ambiente, con l'ausilio di SIPA, si riscontreranno:

- la gravità alla quale sarà applicato un punteggio pari a 7 (che corrisponde a quello massimo previsto per le fattispecie di cui al D.lgs. n. 4/2012);
- la ripetizione del reato (tabella 1);
- l'entità del contributo FEAMP erogato (tabella 4);
- la durata (tabella 2).

### Sistema di Punteggio – Tabella 1. Attribuzione punteggio Ripetizione dell’Infrazione

Fattispecie di riferimento	Illecito Amministrativo punti da 1 a 3	Reato punti da 3 a 7
Art.7. lett a) D.lgs 4/2012 e ss.mm.ii. - pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa in vigore		Infrazione con ripetizione > di 3 volte in un anno :7 Infrazione con ripetizione = di 3 volte in un anno :5 Infrazione con ripetizione < di 3 in un anno:3
Art.7. lett b) D.lgs 4/2012 e ss.mm.ii. - danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici;		Infrazione con ripetizione > di 3 volte in un anno:7 Infrazione con ripetizione = di 3 volte in un anno:5 Infrazione con ripetizione < di 3 in un anno:3
Art.7. lett c) dlgs 4/2012 e ss.mm.ii. - raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici intorpiditi, storditi o uccisi secondo le modalità di cui alla lettera b);		Infrazione con ripetizione > di 3 volte in un anno:7 Infrazione con ripetizione = di 3 volte in un anno:5 Infrazione con ripetizione < di 3 in un anno:3
Art.7. lett d) dlgs 4/2012 e ss.mm.ii. -pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati;		Infrazione con ripetizione > di 3 volte in un anno:7 Infrazione con ripetizione = di 3 volte in un anno:5 Infrazione con ripetizione < di 3 in un anno:3
Art.7. lett e) dlgs 4/2012 e ss.mm.ii. - esercitare la pesca in acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione regionale per la pesca, violandone le misure di conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati membri di detta organizzazione;		Infrazione con ripetizione > di 3 volte in un anno:7 Infrazione con ripetizione = di 3 volte in un anno:5 Infrazione con ripetizione < di 3 in un anno:3
Art. 10, paragrafo 1, lett. b) del Reg. (UE) n. 508/2014		Infrazione con ripetizione > di 3 volte in un anno :7 Infrazione con ripetizione = di 3 volte in un anno :5 Infrazione con ripetizione < di 3 in un anno:3
Art. 10, paragrafo 1, lett. d) del Reg. (UE) n. 508/2014		Infrazione con ripetizione > di 3 volte in un anno :7 Infrazione con ripetizione = di 3 volte in un anno :5 Infrazione con ripetizione < di 3 in un anno:3
Art.10. lett a) dlgs 4/2012 e ss.mm.ii. - effettuare la pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 codice della navigazione, senza essere in possesso di una licenza di pesca, o di un'autorizzazione in corso di validità;	Infrazione con ripetizione > di 3 volte in un anno: 3 Infrazione con ripetizione = di 3 volte in un anno: 2 Infrazione con ripetizione < di 3 in un anno: 1	
Art.10. lett b) dlgs 4/2012 e ss.mm.ii. - pescare in zone e tempi vietati dalla normativa comunitaria e nazionale;	Infrazione con ripetizione > di 3 volte in un anno: 3 Infrazione con ripetizione = di 3 volte in un anno: 2 Infrazione con ripetizione < di 3 in un anno: 1	

Fattispecie di riferimento	Illecito Amministrativo punti da 1 a 3	Reato punti da 3 a 7
Art.10. lett d) dlgs 4/2012 e ss.mm.ii. pescare direttamente stock ittici per i quali la pesca è sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi;	Infrazione con ripetizione > di 3 volte in un anno: 3 Infrazione con ripetizione = di 3 volte in un anno: 2 Infrazione con ripetizione < di 3 in un anno: 1	
Art.10. lett g) dlgs 4/2012 e ss.mm.ii. pescare direttamente uno stock ittico per ilquale è previsto un contingente di cattura, senza disporre di tale contingente ovvero dopoche il medesimo è andato esaurito;	Infrazione con ripetizione > di 3 volte in un anno: 3 Infrazione con ripetizione = di 3 volte in un anno: 2 Infrazione con ripetizione < di 3 in un anno: 1	
Art.10. lett h) dlgs 4/2012 e ss.mm.ii. pescare con attrezzi o strumenti, vietati dallanormativa comunitaria e nazionale o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senzao in difformità della necessaria autorizzazione;	Infrazione con ripetizione > di 3 volte in un anno: 3 Infrazione con ripetizione = di 3 volte in un anno: 2 Infrazione con ripetizione < di 3 in un anno: 1	
Art.10. lett l) dlgs 4/2012 e ss.mm.ii. manomettere, alterare o modificare l'apparato motore dell'unità da pesca, al fine di aumentarne la potenza oltre i limiti massimi indicati nella relativa certificazione tecnica;	Infrazione con ripetizione > di 3 volte in un anno: 3 Infrazione con ripetizione = di 3 volte in un anno: 2 Infrazione con ripetizione < di 3 in un anno: 1	
Art.10. lett. n) dlgs 4/2012 e ss.mm.ii. falsificare o occultare la marcatura, l'identità oi contrassegni di individuazione dell'unità da pesca;	Infrazione con ripetizione > di 3 volte in un anno: 3 Infrazione con ripetizione = di 3 volte in un anno: 2 Infrazione con ripetizione < di 3 in un anno: 1	
Art.10. lett. o) d.lgs. 4/2012 e ss.mm.ii. violare gli obblighi previsti dalle pertinenti norme comunitarie e nazionali in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite	Infrazione con ripetizione > di 3 volte in un anno: 3 Infrazione con ripetizione = di 3 volte in un anno: 2 Infrazione con ripetizione < di 3 in un anno: 1	
Art.10. lett. p) d.lgs. 4/2012 e ss.mm.ii. violare gli obblighi previsti dalle pertinenti norme comunitarie e nazionali in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenentia stock oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dalle acque mediterranee	Infrazione con ripetizione > di 3 volte in un anno: 3 Infrazione con ripetizione = di 3 volte in un anno: 2 Infrazione con ripetizione < di 3 in un anno: 1	
Art.10. lett. q) d.lgs. 4/2012 e ss.mm.ii. effettuare operazioni di trasbordo o partecipare a operazioni di pesca congiunte con pescherecci sorpresi ad esercitare pesca INN (pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata) ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008, in particolare, con quelli inclusinell'elenco dell'Unione delle navi INN o nell'elenco delle navi INN diun'organizzazione regionale per la pesca, oprestazione di assistenza o rifornimento a tali navi	Infrazione con ripetizione > di 3 volte in un anno: 3 Infrazione con ripetizione = di 3 volte in un anno: 2 Infrazione con ripetizione < di 3 in un anno: 1	

Fattispecie di riferimento	Illecito Amministrativo punti da 1 a 3	Reato punti da 3 a 7
Art.10. lett r) dlgs 4/2012 e ss.mm.ii. utilizzare un peschereccio privo di nazionalità e quindi da considerare senza bandiera ai sensi del diritto vigente	Infrazione con ripetizione > di 3 volte in un anno: 3 Infrazione con ripetizione = di 3 volte in un anno: 2 Infrazione con ripetizione < di 3 in un anno: 1	
Art.10. lett s) dlgs 4/2012 e ss.mm.ii. occultare, manomettere o eliminare elementi di prova relativi ad un'indagine posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria	Infrazione con ripetizione > di 3 volte in un anno: 3 Infrazione con ripetizione = di 3 volte in un anno: 2 Infrazione con ripetizione < di 3 in un anno: 1	
Art.10. lett t) dlgs 4/2012 e ss.mm.ii. intralciare l'attività posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria	Infrazione con ripetizione > di 3 volte in un anno: 3 Infrazione con ripetizione = di 3 volte in un anno: 2 Infrazione con ripetizione < di 3 in un anno: 1	
Art.10.2 lett aa) dlgs 4/2012 e ss.mm.ii. Violare le prescrizioni delle normative europea e nazionale vigenti in materia di obbligo di sbarco	Infrazione con ripetizione > di 3 volte in un anno: 3 Infrazione con ripetizione = di 3 volte in un anno: 2 Infrazione con ripetizione < di 3 in un anno: 1	
Art.10.2 lett a) dlgs 4/2012 e ss.mm.ii. detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore	Infrazione con ripetizione > di 3 volte in un anno: 3 Infrazione con ripetizione = di 3 volte in un anno: 2 Infrazione con ripetizione < di 3 in un anno: 1	
Art.10.2 lett b) dlgs 4/2012 e ss.mm.ii. Trasportare, commercializzare e somministrare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore	Infrazione con ripetizione > di 3 volte in un anno: 3 Infrazione con ripetizione = di 3 volte in un anno: 2 Infrazione con ripetizione < di 3 in un anno: 1	

**Sistema di Punteggio – Tabella 2. Attribuzione Gravità dell’Infrazione e/o reato**

Infrazione	Punteggio
<p>Violazione degli obblighi previsti dalle pertinenti norme comunitarie e nazionali in materia di registrazione e dichiarazione dei datirelativi alle catture e agli sbarchi, compresi i datida trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite.</p> <p>Violazione degli obblighi previsti dalle pertinenti norme comunitarie e nazionali in materia di registrazione e dichiarazione dei datirelativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a stock oggetto di piani pluriennalio pescate fuori dalle acque mediterranee (Articolo 10, comma 1, lettere o) e p), del D.lgs. n. 4/2012 in combinato disposto con l’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, con l’articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1005/2008)</p>	3
<p>Pesca con attrezzi o strumenti vietati dalle pertinenti disposizioni comunitarie e nazionali onon espressamente permessi (Articolo 10, comma 1, lettera h) del D.lgs. n. 4/2012, incombinato disposto con l’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, con l’articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1005/2008)</p>	4
<p>Falsificazione o occultamento di marcatura, identità o i contrassegni di individuazione dell’unità da pesca (Articolo 10, comma 1, lettera n), del D.lgs. n. 4/2012, in combinato disposto con l’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, con l’articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1005/2008)</p>	5
<p>Occultamento, manomissione o eliminazione di elementi di prova relativi a un’indagine posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell’esercizio delle loro funzioni, nel rispetto della normativa nazionalee comunitaria (Articolo 10, comma 1, lettera s), del D.lgs. n. 4/2012, in combinato disposto con l’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, con l’articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1005/2008)</p>	5
<p>Detenzione, sbarco e trasbordo di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa in vigore Trasporto, commercializzazione e somministrazione di esemplari di specie ittiche di taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa in vigore.</p> <p>(Articolo 10, comma 2, lettere a) e b), e comma 4, del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 56, paragrafo 1, e con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, come modificati dall'articolo 7 del regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, con l'articolo 42, paragrafo 1 lettera a), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).</p>	5

Infrazione	Punteggio
Esercizio della pesca in acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione regionale per la pesca, in violazione delle misure di conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati Membri di detta Organizzazione (Articolo 7, comma 1, lettera e), del D.lgs. n. 4/2012, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (CE) n. 1005/2008)	5
Pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 cod. nav., senza essere in possesso di una licenza di pesca, o di un'autorizzazione in corso di validità (Articolo 10, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 4/2012, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1005/2008)	7
Pesca in zone e tempi vietati dalla normativa nazionale e comunitaria (Articolo 10, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 4/2012 in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1005/2008)	6
Pesca diretta di uno stock ittico per il quale è previsto un contingente di cattura, senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il medesimo è andato esaurito (Articolo 10, comma 1, lettera g), del D.lgs. n. 4/2012 in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1005/2008)	6
Pesca diretta di stock ittici per i quali la pesca è sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi (Articolo 10, comma 1, lettera d), del D.lgs. n. 4/2012 in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1005/2008)	7
Pesca, detenzione, trasbordo, sbarco, trasporto e commercializzazione delle specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa in vigore (Articolo 7, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 4/2012 in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettere d) ed i), del regolamento (CE) n. 1005/2008)	7
Operazioni di trasbordo o partecipazione a operazioni di pesca congiunte con pescherecci sorpresi a esercitare pesca INN ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008, in particolare con quelli inclusi nell'elenco dell'Unione delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale per la pesca, o prestazione di assistenza o rifornimento a tali navi (Articolo 10, comma 1, lettera q), del D.lgs. n. 4/2012, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (CE) n. 1005/2008)	7
Utilizzo di un peschereccio privo di nazionalità e quindi da considerare nave senza bandiera ai sensi del diritto vigente (Articolo 10, comma 1, lettera r), del D.lgs. n. 4/2012, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (CE) n. 1005/2008)	7

Infrazione	Punteggio
Violazione degli obblighi previsti dalle normative europea e nazionale vigenti in materia di obbligo di sbarco (Articolo 10, comma 1, lettera aa), del D.lgs. n. 4/2012, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, lettera c), e con l'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, come modificati dall'articolo 7 del regolamento (UE)2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 del 20 maggio 2015	3
Danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici; Art. 7 lett. b del D.lgs. n. 4/2012 e ss.mm.ii.	7
Raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici intorpiditi, storditi o uccisi con le modalità di cui alla lettera b); Art. 7 lett. c del D.lgs. n. 4/2012 e ss.mm.ii.	7
Pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati. Allo stesso divieto sono sottoposte le unità non battenti bandiera italiana che pescano nelle acque sottoposte alla sovranità della Repubblica italiana; Art. 7 lett. d del D.lgs. n. 4/2012 e ss.mm.ii.	7
Manomissione di un motore al fine di aumentarne la potenza al di là della potenza massima continua indicata nel certificato del motore; Articolo 10, comma 1, lettera l), del D.lgs. n. 4/2012	7
Art. 10, paragrafo 1, lett. b) del Reg. (UE) n. 508/2014	7
Art. 10, paragrafo 1, lett. d) del Reg. (UE) n. 508/2014	7

**Sistema di Punteggio – Tabella 3. Durata dell’infrazione**

Durata	Punteggio
Uguale o maggiore di 1 giorno	1
Uguale o maggiore di 2 giorni	2
Uguale o maggiore di 7 giorni	5
Uguale o maggiore di 30 giorni	7
Uguale o maggiore di 45 giorni	9

**Sistema di Punteggio – Tabella 4. Entità del contributo FEAMP erogato**

Entità del contributo FEAMP	Punteggio
Da 0 a € 10.000	3
Da € 10.001 a € 50.000	5
> € 50.000	7

**Sistema di Punteggio – Tabella 5. Natura dell’infrazione**

Infrazione	Natura	Punteggio
Descrizione tipo di infrazione	Reato	2
Descrizione tipo di infrazione	Illecito Amministrativo	1

**Sistema di Punteggio – Tabella 6. Attribuzione del punteggio per l’applicazione della percentuale di rettifica finanziaria da applicare**

Punteggio Totale derivante dei criteri <i>ex art.99</i> Reg. (UE) 508/2014	Percentuale di Rettifica finanziaria dell’importo ricevuto
30	100%
Da 29 a 21	50%
Da 20 a 10	25%
Da 9 a 6	10%
Da 5 a 4	5%
=3	2%



### **3.2 Procedura di gestione delle infrazioni gravi – Fase precontenziosa (contestazione e presentazione delle controdeduzioni) e ingiunzione**

Nel caso in cui, a seguito dei controlli sopra indicati, la “Commissione controlli *ex art.* 10 Reg. (UE) n. 508/2014” accerti la sussistenza di infrazione grave passibile di rettifica del contributo erogato, l’AdG/RAdG notifica al soggetto interessato la propria determinazione di procedere in tal senso (*ex Artt.* 7 e 8 della Legge n. 241 del 07/08/1990).

Il procedimento con cui l’Amministrazione procede al recupero dei detti importi è articolato in due fasi.

Una prima fase posta in essere dalla stessa Commissione nominata dall’AdG o dagli OO.II. mediante un procedimento di contestazione ed una seconda fase di riscossione coattiva dell’importo da recuperare.

La prima fase costituisce l’oggetto dell’analisi del presente paragrafo, mentre la seconda fase verrà illustrata nel successivo paragrafo 3.2.2.

All’esito del procedimento amministrativo di rettifica (il cui avvio è comunicato *ex artt.* 7 e 8 della Legge n. 241 del 07.08.1990), la Commissione, previa valutazione di memorie scritte e documenti eventualmente pervenute *ex art.* 10 co.1 lettera b), della legge n. 241 del 07.08.1990, notifica al soggetto partecipante al procedimento la propria determinazione di procedere o meno in tal senso.

Nell’ipotesi in cui l’Amministrazione si determinasse nel senso di procedere alla rettifica degli importi precedentemente corrisposti, ingiunge al soggetto percettore di procedere alla loro integrale restituzione ovvero a parte degli stessi entro un termine perentorio non superiore a 30 giorni.

Nel medesimo provvedimento è espressamente contenuto l’avviso che l’omessa restituzione degli importi darà luogo alla riscossione coattiva degli stessi.

È, inoltre, indicato il riepilogo dei dati trascritti nella *check list* (che si consiglia di allegare), nonché:

- il beneficiario e/o il soggetto attuatore (obbligatorio);
- l’operazione sottoposta a controllo (obbligatorio);
- la descrizione della violazione (obbligatorio);
- l’indicazione delle disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie (obbligatorio);
- il riferimento all’accertamento ispettivo, all’attività di vigilanza o alla documentazione acquisita, dalla quale sia emersa la violazione (obbligatoria è la documentazione relativa all’accertamento es. ordinanza di ingiunzione);
- la data, ora e luogo in cui si è concluso l’accertamento della violazione; (se disponibili)
- il punteggio e la percentuale di rettifica applicata in riferimento alla/e infrazione/i commessa/e (obbligatorio);
- il termine entro cui provvedere alla restituzione del contributo (obbligatorio);
- il *quantum* del contributo da restituire (obbligatorio);
- la coordinata bancaria presso la quale provvedere al bonifico dell’importo ovvero le altre modalità con le quali è possibile provvedere alla restituzione dell’importo (obbligatorio);
- l’indicazione dell’Ufficio presso il quale può essere presa visione dei pertinenti documenti amministrativi (obbligatorio);
- l’invito, nei confronti dei soggetti cui sono contestate le violazioni, a far pervenire al responsabile del procedimento, eventuali memorie scritte e documenti entro il termine massimo di cui all’art. 5 del DPCM n. 197 del 05.03.2001 (pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento) (obbligatorio);
- termini e modalità di impugnazione del provvedimento (obbligatorio).

#### **3.2.1 Ipotesi di sospensione del procedimento della rettifica finanziaria**

Nell’ipotesi in cui provvedimenti amministrativi o giudiziari in conseguenza dei quali occorrerebbe procedere a rettifica finanziaria siano oggetto di impugnazione, la Commissione Controlli, a prescindere dall’adozione di pronunce di inibitoria, provvede alla sospensione del procedimento amministrativo instaurato a tal fine e non procede a rettifica sino a che le sentenze che definiscono i relativi giudizi siano passate in giudicato confermando i provvedimenti impugnati. Al verificarsi di tale circostanza la Commissione concluderà il

procedimento Amministrativo, procedendo come descritto nei paragrafi che seguono.<sup>2</sup>

Anche a fronte della sospensione del procedimento amministrativo di rettifica finanziaria, l'Amministrazione si riserva di instaurare procedure cautelari, laddove - in ragione della entità del credito di cui deve procedere al recupero e del mantenimento dei requisiti di solvibilità del soggetto nei confronti del quale la medesima deve essere operata - si ravvisi tale esigenza. Ai fini del conseguimento delle relative utili pronunce giudiziali in tal senso, l'Amministrazione opererà secondo le procedure di legge vigenti.

### **3.2.2 Applicazione della rettifica finanziaria – Fase coattiva - Procedura di recupero**

Decorso inutilmente il termine di 30 giorni per la restituzione del contributo e/o definito il procedimento con la conferma della rettifica finanziaria, l'Amministrazione procede come di seguito indicato.

Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.lgs. n. 46 del 1999, la riscossione coattiva dei contributi versati indebitamente dall'AdG o RAdG degli OO.II. si effettua mediante ruolo. Per ruolo si intende l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'Autorità di Gestione, nella persona del responsabile del procedimento, in qualità di Ente creditore, ai fini della riscossione a mezzo del concessionario.

Nei ruoli sono iscritti il capitale, le eventuali sanzioni e gli interessi che il debitore deve corrispondere.

Con l'entrata in vigore dell'articolo 1 del Decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225, dal 1° luglio 2017 le funzioni di riscossione sono affidate all'ente pubblico economico, "Agenzia delle entrate-Riscossione", (ad esclusione della regione Siciliana, ove l'attività di agente della riscossione è svolta da "Riscossione Sicilia S.p.a.").

Ai sensi del decreto del Ministero delle finanze del 3 settembre 1999 n. 321, Regolamento recante le norme per la determinazione del contenuto del ruolo e dei tempi, procedure e modalità della sua formazione e consegna, da emanare ai sensi degli articoli 4 e 10 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, il RAdG, nella persona del responsabile del procedimento, provvede a redigere le minute dei ruoli secondo le disposizioni fornite dalla società Agenzia delle entrate-Riscossione.

Le minute redatte devono essere trasmesse ad Agenzia delle entrate-Riscossione che provvede alla informatizzazione dei ruoli operando l'acquisizione, la codifica ed il controllo dei dati trasmessi, richiedendo al sistema informativo del Ministero delle Finanze la convalida, la fornitura o l'attribuzione del codice fiscale e del domicilio fiscale del debitore.

Effettuate tali attività, l'Agenzia delle entrate-Riscossione restituisce in duplice esemplare i ruoli informatizzati, all'Autorità di Gestione, indicando il termine entro il quale l'Autorità, nella persona del responsabile del procedimento, resi esecutivi i ruoli con la sottoscrizione degli stessi, deve, per ciascun ruolo, consegnarne un esemplare all'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Agenzia delle entrate-Riscossione. provvede a trasmettere i ruoli esecutivi agli Agenti della riscossione competenti per territorio con riferimento al luogo in cui ha sede il debitore.

L'Agente territoriale di cui Agenzia delle entrate-Riscossione si avvale, provvede a notificare al debitore la cartella esattoriale di pagamento contenente i dati di cui al ruolo esecutivo, nonché l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.

L'Agente della riscossione, su richiesta del debitore, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:

- il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
- l'importo iscritto a ruolo ancora dovuto non può più essere rateizzato.

Decorso sessanta giorni dalla notifica della cartella esattoriale, l'Agente procede, per la riscossione delle somme non pagate, ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo.

<sup>2</sup> Disciplina applicabile: Regio Decreto n. 639/1910 e L. n. 241/1990.

L'Agente può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.

Il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie del codice di procedura civile applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, e con esso compatibili in quanto non derogate dalle disposizioni del Titolo II – Capo II del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973. Avviata la procedura esecutiva, il recupero avviene a seguito di adempimento spontaneo del debitore o con il ricavo dell'espropriazione e vendita forzata dei beni pignorati.

Per quanto non espressamente descritto si rimanda al manuale delle procedure e dei controlli dell'AdG. Gli OO.II. possono avvalersi delle procedure previste per la riscossione delle entrate regionali.

Se la somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto penale di condanna ai sensi dell'art. 24, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali.

Si specifica, che, salvo quanto previsto dalla normativa sulla mora dei pagamenti, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.

Le disposizioni relative alla competenza dell'esattore di applicano fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette.

## **CAPITOLO 4 - SEGNALAZIONE DELLE INFRAZIONI GRAVI ALL'OLAF – COMUNICAZIONE, DEROGHE, TERMINI, CHIUSURA – CANCELLAZIONE E RECUPERI – RITIRI CONTRIBUTI**

### **4.1 Obbligo di comunicazione degli stati Membri alla Commissione europea**

Qualora la “Commissione controlli ex art. 10 Reg. (UE) n. 508/2014” accerti i presupposti per la segnalazione dell'infrazione grave come irregolarità all'OLAF, dovrà attivarsi affinché lo Stato, comunichi alla Commissione Europea, a norma dell'art. 122, par. 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013, i casi d'Infrazione Grave e/o irregolarità: “...Essi informano la Commissione delle irregolarità che superano i 10.000 EUR di contributo dei fondi e la informano sui progressi significativi dei relativi procedimenti amministrativi e giudiziari...”.

Il Reg. delegato (UE) 2015/1970 all'art. 3, in linea con quanto già previsto nel precedente periodo di programmazione, identifica, quindi, i criteri in base ai quali corre l'obbligo di informare la Commissione, in riferimento alle irregolarità che:

- a) riguardano un importo superiore a 10.000 euro di quota UE;
- b) sono stati oggetto di un primo verbale “amministrativo o giudiziario”.

In merito al punto b), la stessa norma precisa che per verbale amministrativo o giudiziario debba intendersi una “...prima valutazione scritta stilata da un'autorità competente, amministrativa o giudiziaria che in base a fatti specifici accerta l'esistenza di una irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario...”.

A livello nazionale, con la Delibera n.13/2008 la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie, ha precisato che “...la valutazione è compiuta dagli organi decisionali preposti alle diverse provvidenze comunitarie ed ha l'obiettivo di verificare che gli elementi indicati nel primo verbale di constatazione o nell'atto siano di consistenza tale da rendere prima facie fondata l'ipotesi della avvenuta violazione di una norma comunitaria o nazionale anche astrattamente idonea a provocare pregiudizio al bilancio comunitario...”.

La norma, quindi stabilisce la necessità di compiere un'attività di valutazione, all'esito della quale possa ritenersi accertata ancorché in modo non definitivo e comunque rivedibile, l'esistenza di una Infrazione Grave e/o irregolarità.

La *ratio* è quella di evitare la trasmissione di informazioni su presunte infrazioni gravi e/o irregolarità, che, qualora si rivellassero inesistenti, arrecherebbero un pregiudizio per lo Stato Membro, a carico del quale resterebbe iscritta la posizione debitoria<sup>3</sup>

### **4.2 I contenuti della comunicazione degli Stati Membri alla Commissione Europea qualora l'Infrazione grave costituisca un'irregolarità che lo Stato Membro deve comunicare alla Commissione europea**

Qualora, all'esito dei suoi controlli, venga riscontrata un'infrazione grave, tale per cui si configuri un'irregolarità che lo Stato Membro deve comunicare alla Commissione europea, la “Commissione controlli ex art. 10, paragrafo 2 Reg. (UE) n. 508/2014” deve inviare una relazione con la relativa “*check list di controllo delle infrazioni gravi ex art. 10 Reg. (UE) n. 508/2014*” all'AdG/RAAdG, cosicché quest'ultimo, ai sensi dell'art.3 del Reg. (UE) 2015/1970, possa riportare nella Relazione Iniziale da inviare alla Commissione europea, le seguenti informazioni:

- a) lo scopo, la categoria di regioni, ove opportuno, e il nome del Fondo, nonché il codice comune d'identificazione (CCI) del programma operativo, la priorità e l'operazione in questione;
- b) l'identità delle persone fisiche e/o giuridiche coinvolte o di altri soggetti che hanno partecipato all'esecuzione dell'irregolarità e il ruolo da essi sostenuto, tranne nei casi in cui tale indicazione sia irrilevante ai fini della lotta contro le irregolarità, data la natura dell'Infrazione Grave e/o dell'irregolarità medesima;

<sup>3</sup> Linee Guida per la rilevazione, valutazione e comunicazione di irregolarità e frodi.

- c) la regione o l'area in cui l'operazione ha avuto luogo, identificate utilizzando informazioni appropriate quali il livello NUTS;
- d) la disposizione o le disposizioni che sono state violate;
- e) la data e la fonte della prima informazione che ha portato a sospettare una infrazione grave e/o un'irregolarità;
- f) le pratiche seguite per commettere l'infrazione grave e/o l'irregolarità;
- g) ove appropriato, se la pratica dà adito a un sospetto di frode;
- h) il modo in cui l'irregolarità è stata scoperta;
- i) ove appropriato, gli Stati Membri e i paesi terzi interessati;
- j) il periodo o la data in cui è stata commessa l'infrazione grave e/o l'irregolarità;
- k) la data del primo verbale amministrativo o giudiziario relativo all'infrazione grave e/o all'irregolarità;
- l) l'importo totale delle spese dell'operazione in questione, espresso in termini del contributo dell'Unione, del contributo nazionale e del contributo privato;
- m) l'importo interessato dall'irregolarità dell'operazione in questione, espresso in termini del contributo dell'Unione e nazionale;
- n) in caso di sospetto di frode e qualora il contributo pubblico non sia stato versato al beneficiario e/o al soggetto attuatore, l'importo che sarebbe stato pagato indebitamente se l'infrazione grave e/o l'irregolarità non fosse stata scoperta, espresso in termini del contributo dell'Unione e del contributo nazionale;
- o) la natura della spesa irregolare;
- p) l'eventuale sospensione dei pagamenti e le possibilità di recupero dei pagamenti già effettuati.

Nel caso in cui alcune delle informazioni sopra riportate, a titolo esemplificativo, le informazioni relative alle pratiche utilizzate per commettere l'infrazione grave e/o l'irregolarità e al modo in cui è stata individuata, non siano disponibili o debbano essere rettificare, la "Commissione controlli ex art. 10, paragrafo 2 Reg. (UE) n. 508/2014" fornisce all'AdG/RAAdG i dati mancanti o rettificati, al fine di consentire a quest'ultimo, dipresentare alla Commissione i successivi aggiornamenti nelle Relazioni successive sui provvedimenti adottati, ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 2015/1970.

In particolare, nelle relazioni successive saranno fornite dettagliate informazioni concernenti l'apertura, la conclusione o l'abbandono di procedimenti sanzionatori amministrativi o penali in relazione alle infrazioni gravi e/o irregolarità segnalate, nonché l'esito di tali procedimenti.

Riguardo alle infrazioni gravi e/o irregolarità sanzionate, il citato Regolamento richiede agli Stati membri e quindi alla "Commissione controlli ex art. 10 Reg. (UE) n. 508/2014" di indicare:

- a) se le sanzioni siano di carattere amministrativo o penale;
- b) se le sanzioni risultino dalla violazione del diritto dell'Unione o del diritto nazionale e informazioni in merito alle sanzioni;
- c) se sia stata accertata una frode<sup>4</sup>.

### 4.3 Deroche all'obbligo di comunicazione degli Stati Membri alla Commissione europea

Ai sensi dell'art. 122 del Reg. (UE) n.1303/2013, non vanno comunicati all'OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode - *Office européen de Lutte Anti-Fraude*) e, pertanto, la "Commissione controlli ex art. 10, paragrafo 2 Reg. (UE) n. 508/2014" non dovrà comunicare le seguenti fattispecie:

- casi in cui l'irregolarità consista unicamente nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di un'operazione cofinanziata dal PO FEAMP in seguito al fallimento del beneficiario e/o del soggetto attuatore;
- casi segnalati spontaneamente dal beneficiario e/o dal soggetto attuatore all'AdG/RAAdG o all'AdC prima che l'autorità competente li scopra, prima o dopo l'inclusione delle spese in questione in una dichiarazione certificata presentata alla Commissione;
- casi rilevati e corretti dall'AdG/RAAdG o dall'AdC prima dell'inclusione delle spese in questione in una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione;
- casi di mera negligenza e/o errore materiale, che non integrano fattispecie di Infrazione Grave,

<sup>4</sup> Linee Guida per la rilevazione, valutazione e comunicazione di irregolarità e frodi.

irregolarità, né di frodi, anche sospette.

Vanno, tuttavia, segnalate all'OLAF – sempre e senza ritardo – le infrazioni gravi e/o le irregolarità precedenti un fallimento e i casi di frode sospetta<sup>5</sup>.

#### 4.4 Termini per la segnalazione delle irregolarità e frodi

Il termine in cui sorge l'obbligo di comunicazione deve essere collegato con il primo atto di accertamento amministrativo o giudiziario - PACA - (*primary administrative or judicial finding*).

Questo, come già esposto in precedenza, deve intendersi quale “...*prima valutazione scritta stilata da un'autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti concreti accerta l'esistenza di un'irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario...*”.

Nei casi di irregolarità il primo accertamento a partire dal quale iniziano a decorrere i termini per la comunicazione al beneficiario e/o al soggetto attuatore e se dovuto anche all'OLAF è la valutazione scritta da parte dell'AdG/RAdG, dell'atto amministrativo con il quale i soggetti coinvolti nel rilevamento dell'irregolarità (Organi interni o esterni al Si.Ge.Co.) comunicano l'infrazione grave e/o l'irregolarità stessa. Nei casi di frode o presunta frode, l'obbligo di segnalazione non sorge in occasione del primo verbale di accertamento perché tale atto ha un valore esclusivamente ricognitivo e non implica una valutazione da parte dell'Autorità competente nell'ambito del procedimento.

Infatti, il “primo atto di accertamento giudiziario” da cui sorge l'obbligo di segnalazione, si verifica nel momento in cui l'Autorità giudiziaria procedente, escludendo di poter archiviare il caso, ed esercitando l'azione penale, formula l'imputazione e compie così la prima valutazione scritta di irregolarità.

Il primo atto di accertamento giudiziario si identifica, quindi:

- nel procedimento ordinario, con la richiesta di rinvio a giudizio o di riti alternativi, ai sensi dell'art. 405 codice di procedura penale;
- nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in cui il pubblico ministero procede a citazione diretta a giudizio, con l'emissione del decreto di citazione, ai sensi degli artt. 550 e 552 codice di procedura penale;
- qualora i fenomeni di abusiva fruizione di sovvenzioni comunitarie vedano coinvolti soggetti titolari di funzioni pubbliche, negli eventuali provvedimenti di arresto, fermo o custodia cautelare adottati nei confronti di tali soggetti, considerata la gravità delle conseguenze delle condotte illecite sul sistema degli uffici pubblici incaricati della gestione delle procedure dei controlli amministrativi, secondo la disciplina prevista dal comma 3 bis dell' art. 129 delle norme di attuazione del codice di procedura penale relativa all'informativa da inviare all'Autorità da cui dipende il pubblico impiego.

Nel caso in cui ricorra la sola “notizia di reato” da parte degli Organismi di Controllo esterni o interni è possibile comunicare l'infrazione all'OLAF qualificandola come “irregolarità”.

Successivamente, qualora dovesse essere verificata l'ipotesi di accertamento giudiziario, l'irregolarità potrà essere aggiornata come “sospetta frode”, “accertata frode”, o mantenere la qualifica di mera “irregolarità”.<sup>67</sup>

#### 4.5 Check list e primo verbale amministrativo

Prima di individuare il termine in cui sorge l'obbligo di comunicazione deve essere ben presente che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, dei regolamenti delegati (UE) 2015/1970, (UE) 2015/1971, (UE) 015/1972 e (UE) 2015/1973 della Commissione, il primo verbale amministrativo o giudiziario (cfr. Articolo 2, lettera b) è costituito da una prima valutazione scritta stilata da un'autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti specifici accerta l'esistenza di un'infrazione e/o irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario.

<sup>5</sup> Linee Guida per la rilevazione, valutazione e comunicazione di irregolarità e frodi.

<sup>6</sup> *Idem*

<sup>7</sup> Manuale Utente Registro delle Irregolarità e dei Recuperi

Il riferimento a un procedimento o provvedimento amministrativo o giudiziario dovrebbe essere considerato un'indicazione del fatto che è stata accertata un'infrazione.

Per garantire la piena efficacia del sistema, dunque, per primo verbale intendiamo il primo documento con cui l'amministrazione o l'organo giurisdizionale attesta l'esistenza di una infrazione e/o irregolarità, anche qualora si tratti semplicemente di un documento interno, purché si basi su elementi fattuali. Ciò non osta a che le autorità amministrative o giudiziarie provvedano successivamente alla revoca o alla rettifica di tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario.

Con riferimento alla definizione di primo verbale amministrativo o giudiziario, la prima valutazione scritta può riferirsi a vari tipi di documenti, ad esempio una relazione di audit redatta da un'autorità di audit o una relazione sulle irregolarità elaborata da un'autorità competente cui consegue l'avvio delle procedure di recupero, oppure un documento che attesta il deferimento del caso alla procura.

I principali elementi o requisiti di un "primo verbale" devono essere considerati alla luce della definizione di "irregolarità". Il primo verbale deve dunque presentare gli elementi o le caratteristiche principali successivamente indicate:

- un documento scritto (valutazione scritta): "provvedimento di assegnazione punti", ordinanza di ingiunzione - che contengono i dati della *check list* di controllo *ex art. 10 Reg. (UE) n. 508/2014-*, relazione, memorandum, risoluzione, ordine di riscossione, lettera o altro documento che riporti in dettaglio i fatti e gli elementi dell'irregolarità, documento attestante la trasmissione alla procura e, se del caso, sentenza e rinvio a giudizio;
- una valutazione da parte di un'autorità competente;
- la conclusione che è stata commessa un'infrazione.

In alcuni casi la prima valutazione scritta può essere il risultato di controlli o audit non correlati ai fondi UE.

Esempi relazione sulle verifiche di gestione: liste di controllo relative alle verifiche di gestione; relazioni di audit (autorità di audit, organismi di audit regionali, istituzione superiore di controllo); relazioni di controllo degli organismi pagatori; relazione della Commissione europea; relazione dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode; relazione della Corte dei conti europea; decisione di avvio della procedura di recupero; ordine di riscossione; relazione di un organo inquirente; altre relazioni o memorandum di organismi pubblici (audit interno, relazioni di gestione ecc.); documento attestante la trasmissione alla procura; richiesta di rinvio a giudizio (se del caso).

Come prima valutazione scritta si dovrebbe intendere il primo documento che ha superato la fase di stesura, il quale potrà comunque essere oggetto di modifiche in un momento successivo. Non deve necessariamente trattarsi del tipico documento che attesta la fine di un procedimento amministrativo o giudiziario (relazione finale, sentenza definitiva). Tuttavia, questa prima valutazione scritta potrebbe essere il documento finale qualora il termine ultimo per la conclusione del procedimento coincida con il termine ultimo per la segnalazione (ad esempio una procedura in contraddittorio a livello nazionale con il beneficiario e/o il soggetto attuatore sottoposto a audit, finalizzata a completare la relazione, è di breve durata).

Per le irregolarità classificate da un'autorità amministrativa come casi di sospetta frode, il primo verbale non dovrebbe essere successivo alla stesura di una relazione da trasmettere alle autorità competenti (procura/autorità giudiziaria) per l'adozione di ulteriori provvedimenti.

#### **4.6 Tempistica per la segnalazione delle infrazioni gravi, irregolarità e frodi**

A norma del Reg. (UE) n. 2015/1974, le segnalazioni relative alle irregolarità vanno comunicate alla Commissione europea, secondo la tempistica di seguito riportata, pertanto la "Commissione controlli *ex art. 10 Reg. (UE) n. 508/2014*" dovrà trasmettere all'AdG:

- la Relazione Iniziale e la *check list* controllo *ex art. 10 Reg. (UE) n. 508/2014* sulle irregolarità gravi riscontrate entro 60 gg dal termine di ciascun trimestre dell'anno solare in cui l'irregolarità è stata accertata;
- l'AdG una volta ottenute le informazioni sugli aggiornamenti, trasmette le Relazioni successive sui provvedimenti adottati nei tempi più rapidi possibili;
- l'AdG segnala immediatamente, qualsiasi irregolarità che possa avere possibili ripercussioni

all'esterno del proprio territorio.

La Commissione controlli *ex art. 10* Reg. (UE) n. 508/2014 dell'AdG e degli Organismi Intermedi, al fine di garantire il rispetto delle tempistiche previste dalla normativa, sopra citata, sono tenuti a caricare su SIPA le schede di irregolarità rilevate in ciascun trimestre dell'anno. Dette schede saranno compilate indicando le stesse informazioni che l'AdG dovrà caricare sull'applicazione telematica IMS (*Irregularities Management System*), accessibile tramite il portale AFIS (Anti-Fraud Information System) secondo le procedure indicate nelle "Linee guida per la rilevazione valutazione e comunicazione di irregolarità e frodi".

#### **4.7 Chiusura e cancellazione dei casi di irregolarità e frodi**

La chiusura dei casi di irregolarità e frodi precedentemente segnalati all'OLAF può avvenire se ricorre una delle seguenti circostanze:

- è stato possibile recuperare le somme indebitamente percepite;
- è stata effettuata una deduzione dalla certificazione di spesa;
- è stata successivamente accertata la regolarità delle operazioni segnalate come irregolari;
- non è possibile recuperare le somme indebitamente percepite.

Se in seguito a ulteriori indagini, il caso inizialmente segnalato come 'irregolare' non costituisce ad un esame più approfondito alcuna violazione delle disposizioni in materia è possibile annullare il caso nella fase di aggiornamento della Relazione Iniziale.

Le predette informazioni, sia in caso di chiusura che di cancellazione del caso, devono essere trasmesse all'OLAF, per il tramite dell'AdG, ed accompagnate da tutta la documentazione attestante la circostanza per la quale si richiede la chiusura del caso/cancellazione<sup>8 9</sup>.

#### **4.8 Recupero e Ritiri delle irregolarità e frodi**

L'irregolarità accertata dalla "Commissione controlli *ex art. 10* Reg. (UE) n. 508/2014", e comunicata all'AdG/RAdG, sia essa, in seguito, segnalata alla CE ai sensi dell'art. 122 comma 2 del Reg. (UE)n.1303/2013 secondo le modalità precedentemente descritte, o non segnalata perché al di sotto della soglia di rilevanza (10.000 euro quota UE) comporta un'annotazione nel "*Registro Unico delle Irregolarità e dei Recuperi*" istituito, anche per la segnalazione delle infrazioni gravi descritte nelle presenti Linee Guida, nell'ambito del SIPA.

La gestione delle informazioni nel Registro delle Irregolarità è a carico sia dell'Autorità di Gestione (AdG) che dei Referenti regionali di tale Autorità (RAdG), relativamente alle misure di propria competenza.

L'implementazione del Registro delle Irregolarità da parte del AdG/RAdG consente, all'Autorità di Certificazione, di tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale della partecipazione a un'operazione come previsto dall'art. 126, lettere d) e h), del Reg. (UE) n. 1303/2013.

L'AdG/RAdG può decidere di non recuperare un importo versato indebitamente se l'importo che deve essere recuperato dal beneficiario e/o dal soggetto attuatore non supera, al netto degli interessi, l'importo di 250 EUR di contributo UE.

In materia di recuperi, al fine di inquadrare correttamente la disciplina applicabile e definire di conseguenza procedure efficaci di reintegro delle risorse, occorre distinguere i recuperi che afferiscono esclusivamente al rapporto tra Amministrazione e beneficiario e/o al soggetto attuatore e i recuperi che riguardano lo Stato Membro e Commissione.

L'obbligo di recupero a favore della Commissione si configura unicamente in caso di restituzioni (recuperi dal beneficiario e/o dal soggetto attuatore) derivanti da infrazioni gravi e/o irregolarità afferenti importi già

<sup>8</sup> Quando si aggiorna un caso sul sistema IMS, è disponibile una funzione per annullare il caso. La selezione di tale opzione cancellerà definitivamente tutte le informazioni che possono portare all'identificazione del progetto e del beneficiario e/o del soggetto attuatore. Le informazioni, una volta inviate alla Commissione/OLAF, non sono più recuperabili

<sup>9</sup> Manuale Utente Registro delle Irregolarità e dei Recuperi.

certificati alla Commissione.

A tal fine si attuerà quanto già disposto nelle “*Linee Guida per gli Stati Membri sugli importi ritirati, sugli importi recuperati o da recuperare e sugli importi irrecuperabili*” (EGESIF\_15\_0017-04 del 03/12/2018).

## **CAPITOLO 5 - LE INFRAZIONI GRAVI E IL REGISTRO DEI CONTROLLI, DELLE IRREGOLARITÀ E DEI RECUPERI DI SIPA**

Le procedure descritte nelle presenti Linee guida – registrazione, segnalazione alla CE ai sensi dell’art. 122 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e la gestione di tutte le infrazioni gravi che si configurano come irregolarità - avvengono per mezzo del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (di seguito per brevità S.I.A.N.); pertanto, al fine di eseguire il corretto espletamento delle suddette procedure si consiglia la consultazione del “*Manuale Utente del Registro Unico delle Irregolarità e dei Recuperi*”, disponibile in SIPA.

## CAPITOLO 6 - MODALITA' DI ESTRAZIONE DEL CAMPIONE

I controlli coprono almeno l'1% della spesa FEAMP relativa alle pratiche per le quali è avvenuto il pagamento finale a carico del FEAMP, la cui data costituisce la decorrenza dei cinque anni.

Con la dicitura “pratiche per le quali è avvenuto il pagamento finale” deve intendersi: tutte le pratiche con iter istruttorio concluso e ultimo pagamento emesso quietanzato (di seguito **pratiche IC**), secondo le apposite funzionalità a sistema.

L'universo di riferimento da cui estrarre il campione è rappresentato da tutte le pratiche IC, per le domande della Programmazione dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre di ciascun anno civile di riferimento (anno N). Ai fini del calcolo del raggiungimento dell'1% della spesa i controlli devono essere relativi agli IC dell'anno in questione.

L'universo esclude le domande già campionate al controllo *ex post* e che hanno avuto un esito negativo con recupero totale dell'importo erogato.

La selezione del campione dovrà avvenire in modo casuale per lo 0,25 % della spesa da controllare e con criteri di rischio per il 0,75% della restante spesa.

La procedura di selezione prevede il seguente iter:

- a) **Selezione campione casuale (0,25% della spesa):** Le domande di pagamento vengono selezionate in modo totalmente casuale, utilizzando l'algoritmo definito di seguito:
- considerare i caratteri 7, 8, 10 e 11 del CF/Partita IVA e alterarne la sequenza in base all'associazione determinata dall'anno considerato per il campione; ogni sequenza è memorizzata nel sistema;
  - ordinare i soggetti in modalità crescente/decrescente alternativamente, secondo la stringa ottenuta (in caso di duplicati ordinare i soggetti in ordine alfabetico secondo il cognome/denominazione);
  - seguendo l'ordinamento di cui al punto precedente selezionare i soggetti mediante campionamento sistematico di 1 ogni 10 elementi, fino al raggiungimento della percentuale prevista.

L'estrazione del campione casuale è completata al raggiungimento dello 0,25% del valore della spesa.

Qualora con l'estrazione del campione casuale venisse raggiunto il valore del 1% della spesa, si procederà comunque alla selezione della componente a rischio.

- b) **Attribuzione dei criteri di rischio alle domande:** a ciascuna domanda viene assegnato un punteggio secondo la seguente procedura:
- l'importo complessivo dell'operazione (calcolare il valore medio delle domande = VML; in base al VML assegnare un punteggio differente ad ogni domanda: 3 punti alle domande il cui importo è maggiore del 30% rispetto alla media; 2 punti alle domande il cui importo è maggiore del 20% rispetto alla media; 1 punto alle domande il cui importo è maggiore del 10% rispetto alla media; 0 punti a tutte le altre domande);
  - l'anno del pagamento finale (IC) per l'operazione (assegnare punteggio maggiore alle domande pagate in anni meno recenti, ovvero 1 punto per ogni anno di distanza dell'anno del pagamento dall'anno del campione considerato);
  - Iscrizione nella Banca dati debitori (1 punto per ogni volta che il beneficiario è presente nella BDD negli anni considerati nel campione) con esclusione degli iscritti per “errore amministrativo”.

Le domande di pagamento vengono ordinate in modo decrescente sulla base del punteggio e, quindi, dell'importo; la graduatoria viene suddivisa in 3 classi di rischio (A, B e C), costituite ciascuna da un egual numero di domande. Nel caso in cui il numero di domande non sia multiplo di 3, la classe superiore conterrà il numero maggiore di domande.

Per l'estrazione si procede secondo le percentuali riportate nella seguente tabella:

Classe di Rischio	% di importo
-------------------	--------------

Classe A	60%
Classe B	25%
Classe C	15%

La percentuale di importo è relativa all'importo totale della classe di rischio considerata. Le domande verranno selezionate in ordine fino al raggiungimento della percentuale prevista per la relativa classe.

Qualora in una classe sia presente solo 1 domanda di pagamento questa verrà estratta.

L'estrazione del campione a rischio è completata al raggiungimento del 0,75% della spesa da controllare.

Le domande già campionate con esito positivo in anni precedenti sono escluse dalla selezione a rischio, ma non dalla selezione casuale.

Dopo il raggiungimento di almeno l'1,00% della spesa da controllare, si estrae la totalità dei beneficiari di tutte le domande campionate con le metodologie sopra descritte, selezionando per ogni beneficiario tutte le domande che fanno parte dell'universo ad eccezione, ovviamente, delle domande già selezionate.

## RINVIO

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al PO FEAMP 2014-2020, al Modello Attuativo e ai documenti di cui si è dotata l'AdG per la gestione e il controllo del PO FEAMP 2014-2020, nonché alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.

Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuti nel presente documento, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.